



*Consiglio Regionale*  
*Assemblea Legislativa della Liguria*  
*Ufficio di Presidenza*

Prot. n. 41 del 01/12/2015

Genova, 26 novembre 2015

Prot. n. PG/2015/209657

Class. 2015/C2.4/53

Al Signor Presidente  
IV Commissione

S e d e

Al Signor Presidente  
Giunta regionale

S e d e

Al Signor Presidente  
del Consiglio delle Autonomie Locali

S e d e

Oggetto: Proposta di legge n. 42 del 26  
novembre 2015.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

S e d e

Ai Gruppi Consiliari

S e d e

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei Consiglieri Stefania Pucciarelli, Alessandro Piana, Franco Senarega, Giovanni De Paoli e Alessandro Puggioni, avente ad oggetto:

**"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1985 N. 4 (DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI)".**

Al Signor Presidente della IV Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
(Francesco Bruzzone)





---

**X LEGISLATURA**

**CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

---

**P.D.L.**

<b>042</b>	<b>26.11.2015</b>
------------	-------------------

**Oggetto:**

**“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1985 N. 4 (DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI)”**

---





CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

## PROPOSTA DI LEGGE

### Iniziativa dei Consiglieri

Stefania Pucciarelli  
Alessandro Piana  
Franco Senarega  
Giovanni De Paoli  
Alessandro Puggioni

**“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO  
1985 N. 4 (DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI) ”**



## RELAZIONE

### **“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 24 GENNAIO 1985 N. 4 (DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI) ” .**

Questo provvedimento ha la finalità di apportare modifiche consistenti alla legge sulla disciplina urbanistica dei servizi religiosi (l.r. 4/1985); l'elaborato in questione è oggi richiesto da più fattori: la cospicua evoluzione a cui la realtà urbanistica ligure è stata sottoposta nei trent'anni trascorsi dalla promulgazione della citata legge; il proliferare di confessioni religiose ormai capillarmente presenti sul territorio, ma prive di una intesa con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; la richiesta da parte della cittadinanza di una maggiore attenzione agli sviluppi potenzialmente dannosi per l'ordine pubblico e per la vivibilità dell'ambiente cittadino che centri di ritrovo religioso mal dislocati possono arrecare.

Nell'art. 1 sono modificate le finalità della l.r. 4/1985, aggiornando lo stesso all'attuale situazione sopra descritta.

Nell'art. 2 sono espressamente equiparati, implementando l'art. 2 della l.r. 4/1985, in tutto e per tutto gli immobili che ospitano centri culturali di matrice religiosa a immobili ospitanti attrezzature di interesse comune di tipo religioso e dunque sottoposti alla legge trattata.

Nell'art. 3 si è provveduto a sostituire il quarto comma della l.r. 4/1985, al posto del quale ne sono istituiti tre (*4*, *4 bis*, *4 ter*). Il nuovo comma 4 chiede ai Comuni di dedicare maggior attenzione all'ascolto delle zone (comitati di cittadini, organizzazioni, etc...) nelle quali gli edifici di interesse religioso pretendono di risiedere, all'ascolto delle forze dell'ordine per valutare l'opera sotto il profilo della pubblica sicurezza, all'ascolto della cittadinanza intera, se ritenuto necessario, tramite referendum consultivo. Il comma *4 bis* impone che la richiesta, fatta da soggetto pubblico o privato al Comune interessato, tenga conto di alcuni importanti ed imprescindibili aspetti, come, ad esempio, la certezza che non sia eccessivamente congestionato il traffico (pedonale e motorizzato) nelle ore di maggiore fruizione della struttura; l'accessibilità dell'edificio e dei servizi a soggetti portatori di handicap; la presenza di un sistema di videosorveglianza costante che ne monitori entrate ed uscite; l'istituzione di una distanza minima necessaria tra le diverse strutture di tipo religioso, stabilita annualmente con delibera della Giunta Regionale. Il comma *4 ter* prevede, per i Comuni, l'importante capacità di poter rescindere la convenzione che i soggetti promotori di strutture di tipo religioso hanno sottoscritto con l'ente comunale, nel caso in cui siano riscontrate mancanze e/o attività non previste nella convenzione.

In ultimo, nell'art. 4 si precisa che le dette modifiche non hanno valore per le strutture già legalmente esistenti sul territorio alla data di approvazione della presente proposta di legge.







#### Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1985, n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi))

1. L'articolo 1 della l.r. 4/1985 del 24 gennaio 1985, è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni e agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni, sia che lo Stato abbia già con esse approvato la relativa intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, sia che con esse lo Stato non abbia approvato l'intesa di cui sopra, ma siano ad esse ascrivibili le presenti caratteristiche: presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale; un significativo insediamento nell'ambito dei Comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 3."

#### Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 4/1985)

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 4/1985, è inserito il seguente periodo: "Gli immobili, ospitanti centri culturali di matrice religiosa, sono considerati vere e proprie attrezzature di interesse comune di tipo religioso e dunque sottoposti alla presente legge".

#### Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 4/1985)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 4/1985 è sostituito dai seguenti:

"4. Le localizzazioni delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate dopo aver sentito i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine, di Questura e Prefettura, allo scopo di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali nonché delle competenti autorità religiose riconosciute a norma di legge, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 1. Resta ferma la facoltà per i Comuni di indire referendum, nel rispetto delle previsioni statuarie e dell'ordinamento statale, per conoscere l'orientamento della popolazione interessata, del quale si invita a tenere conto.

4 bis. Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare le attrezzature di cui all'articolo 2, è tenuto a presentare apposita istanza secondo le modalità e le procedure previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. Il richiedente deve indicare, in particolare: la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, tali da non congestionare il traffico pedonale e motorizzato nel momento di maggior affluenza di fruitori alla struttura;

- a) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione, o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con oneri a proprio carico;



- b) il rispetto delle distanze minime tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose, definite con deliberazione annuale della Giunta Regionale;
  - c) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza continua, esterno all'edificio, con onere a proprio carico, che ne monitori ogni punto di ingresso e d'uscita e sia collegato agli uffici della polizia locale o, se questa ne è impossibilitata, delle forze dell'ordine;
  - d) la realizzazione di adeguati servizi igienici nonché l'accessibilità dei detti servizi e dell'intera struttura da parte di soggetti portatori di handicap;
  - e) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio ligure, così come individuate dagli atti di pianificazione territoriale regionale.
- 4 *ter.* I soggetti di cui al comma 4 *bis* sono tenuti a stipulare, sulla base dell'istanza presentata, una convenzione, a fini urbanistici, con il Comune interessato, nella quale venga prevista espressamente la possibilità di risoluzione o di revoca in caso di accertamento da parte del Comune di mancanze o di attività non previste nella convenzione."

Articolo 4  
(Norma transitoria)

1. Le modifiche alla l.r. 4/1985 di cui ai precedenti articoli non si applicano alle strutture religiose esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Stefania Pucciarelli,

Alessandro Piana

Franco Senarega

Alessandro Puggioni

Giovanni De Paoli

